

COMUNE DI BALDISSERO CANAVESE

Provincia di TORINO

**REGOLAMENTO DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI**

Allegato:
deliberazione C.C. n° 11 del 01.03.2002

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina:
 - a. della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
 - b. la disciplina del servizio di nettezza urbana.
2. Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - d. devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e. devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiale ed energia;
 - f. devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

Art. 2
Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 3
Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 15, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, così come modificato ed integrato dal presente regolamento.

Art. 4
Raccolta differenziata
Istituzione e scopo del servizio

1. Ai sensi dell'art. 9-quarter del D.Lgs. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, e del D.M. 29 maggio 1991 (G.U. n. 136 del 12 giugno 1991) le attività di smaltimento dei rifiuti sono svolte con modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.
2. La raccolta differenziata è finalizzata a:
 - a. diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;
 - b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c. migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;

- d. ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e. favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art. 5

Rifiuti urbani pericolosi

1. In conformità a quanto stabilito dalla delibera del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani:
 - batterie e pile;
 - prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
 - prodotti farmaceutici.
2. Il servizio di raccolta e smaltimento di detti rifiuti viene istituito ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441 e del D.M. 29 maggio 1991 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 in data 12 giugno 1991.

Art. 6

Organizzazione della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi

1. Il servizio, istituito come al precedente articolo, è organizzato come segue:
 - a. la raccolta dei rifiuti pericolosi sarà fatta con appositi contenitori speciali in cemento o in polietilene o altro materiale la cui idoneità allo scopo dovrà comunque essere certificata a cura della ditta fornitrice, contenitori che saranno dislocati come dal prospetto che segue:

| RIFIUTI PERICOLOSI | UBICAZIONE DEI CONTENITORI |
|---|---|
| Pile | |
| Batterie | Consegna su prenotazione presso la sede Comunale |
| Prodotti Farmaceutici | Presso la sede Comunale |
| Prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo "T" e/o "F" | Ritirati a domicilio su prenotazione da ditta specializzata |

- b. lo smaltimento dei rifiuti pericolosi raccolti come dalla precedente lett. a) sarà affidato con apposita convenzione a ditta specializzata.
2. È fatto tassativo obbligo a tutti di depositare i rifiuti urbani pericolosi nei detti contenitori.
3. La Giunta Comunale coinvolgerà, inoltre, i soggetti che svolgono attività di commercio dei prodotti suindicati, favorendo forme di restituzione da parte degli acquirenti.

Art. 7

Rifiuti ingombranti

1. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti deve avvenire in modo da consentire il recupero dei beni reimpiegabili, di materie prime secondarie ed energia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica.
2. La raccolta sarà effettuata a richiesta dei cittadini, con pagamento del corrispettivo da determinarsi con separato, successivo provvedimento tenuto conto dei costi che il servizio comporta.

Art. 8

Raccolta di vetro, plastica e metallo

1. Per la raccolta dei materiali in vetro, plastica e metallo provenienti dalle utenze domestiche, con provvedimento della Giunta comunale, saranno disposte le installazioni di appositi contenitori, opportunamente contrassegnati con simboli che rendano agevole il conferimento da parte degli utenti.

Art. 9

Presupposti, soggetti passivi
e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla Legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 10

Esclusioni dalla Tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c. parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile alberato, a giardino o a parco;
 - d. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
 - f. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;
 - b. i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

| ATTIVITÀ | DETASSAZIONE |
|--|--------------|
| Falegnamerie | 10% |
| Autocarrozzerie. | 40% |
| Autofficine per riparazione veicoli. | 30% |
| Gommisti | 10% |
| Autofficine di elettrauto. | 50% |
| Distributori di carburante | 70% |
| Lavanderie | 10% |
| Verniciatura | 70% |
| Galvanotecnici | 40% |
| Fonderie | 10% |

Art. 11

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art.65 del D.Lgs 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo del trasporto e dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
 - Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 12

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono contenitori viciniiori, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a. in misura pari al 100% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 300 mt. dal fabbricato;
 - b. in misura pari al 90% della tariffa per distanze superiori ai 300 mt. dal fabbricato.
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi

possono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo non è dovuto a richiesta dell'interessato.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determina l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 13

Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5. Comma 2, punto c).
2. Qualora le parti comuni non vengono denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il seguente prospetto:
 - aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini;
 - aumento del 5% agli alloggi siti in edifici sino a 20 condomini;
 - aumento del 2% agli alloggi siti in edifici siti oltre i 20 condomini.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. È fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Art. 14

Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:

| CAT. | DESCRIZIONE | PARAM. |
|-------|---|--------|
| I | "Locali adibiti ad uso abitazione. | 100 |
| II | "locali destinati ad uffici pubblici e privati, a studi professionali, banche, ambulatori e simili. | 180 |
| IIIIV | "Stabilimenti ed edifici industriali. | 150 |
| IV | "Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale od artigiano, a pubbliche rimesse, a depositi di merci e simili. | 180 |
| V | "Alberghi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili. | 300 |
| VI | "Negozi di alimentari, frutta e verdura, macelleria, pescheria, negozi di casalinghi, giardinaggio, e simili. | 300 |
| VII | "Collegi, convitti, pensioni, case di cura, per la parte in cui si producono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 D.M. 25 maggio 1989, e simili. | 220 |
| VIII | "Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche ed associazioni varie aventi fini costituzionalmente protetti, scuole pubbliche e private, sale di convegno, teatri, cinematografi. | 120 |
| IX | "Aree adibite a: campeggi; stabilimenti balneari. | 300 |
| X | "Distributori di carburante; altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti. | 150 |

Art. 15
Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa degli edifici e le aree di cui al seguente prospetto:

| N.D. | DESCRIZIONE |
|------|---|
| 1) | " Gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune; |
| 2) | " Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto. |

2. Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia con annotata richiesta di esenzione.
3. L'esenzione dovrà comunque essere accordata con deliberazione della Giunta Comunale.
4. La stessa deliberazione dovrà prevedere:
- a. l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;
 - b. che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

Art. 16
Tariffe

1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre in base alla classificazione ed i criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

Art. 17
Tariffe per le aree scoperte

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al comma 2.
2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
3. Le riduzioni delle superfici di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dell'anno successivo.

Art. 18
Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto:

| N.D. | DESCRIZIONE | RIDUZIONE |
|------|---|-----------|
| 1 | Abitazioni con unico occupante | 30% |
| 2 | Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia | |

| | | |
|---|--|-----|
| | originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune | 30% |
| 3 | I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività | 30% |
| 4 | Utenti che, versando nelle circostanze di cui al n. 2, risieda o abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale | 30% |
| 5 | Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale. | 30% |

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 19

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano e detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente o non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.
2. La misura è determinata dalla Giunta comunale in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci assimilabili per attitudine quantitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D.Lgs. n. 507/1993, relative alla tassa annuale.
7. Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

Art. 20

Denunce

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, lla

loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'utente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

Art. 21

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad un anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministrazione con le modalità di cui all'art. 13 comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 22

Accertamento

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di scadenza.
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art. 23
Riscossione

1. Per la riscossione del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni, il Comune potrà gestire e riscuotere (liquidazione accertamento e riscossione) in tutte le forme ammesse dalla legge, compresa la riscossione in proprio dell'Ente in ottemperanza all'art. 52, del D.Lgs 446/97.
2. Il comune sceglierà la forma di gestione e riscossione più idonea per realizzare l'interesse pubblico e che meglio risponderà ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità, regolarità, imparzialità e buon andamento dell'azione della Pubblica Amministrazione.

Art. 24
Controllo dei dati

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 22, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

Art. 25
Accesso agli immobili

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 22, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Art. 26
Accertamento per presunzione semplice

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Art. 27

Rimborsi

1. Per i rimborsi trova l'applicazione l'art. 75 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 28 Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
 - a. all'intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
 - b. alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

Art. 29 Sanzioni

1. Per le seguenti infrazioni:
 - a. omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
 - b. denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
 - c. omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario;
 - d. mancata esibizione o trascrizione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
 - e. trova l'applicazione l'art. 76 del detto D.Lgs. 507/1993;
2. Per le infrazioni alle norme regolamentari di attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, si applicano le disposizioni di cui gli articoli da 24 a 28 del detto decreto.
3. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da € 25,850 a € 516.500.

Art. 30 Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a. le leggi nazionali e regionali;
 - b. il regolamento comunale per la disciplina igienico-sanitaria del servizio di smaltimento rifiuti;
 - c. il regolamento comunale di igiene;
 - d. il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

Art. 31 Variazioni del regolamento

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

Art. 32 Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 33

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1991, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 34

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo e la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del